SARDEGNA RICERCHE
COMITATO TECNICO DI GESTIONE
DELIBERAZIONE

N. 12/086/09-OGGETTO: Ipotesi di accordo Contratto Integrativo Aziendale. Approvazione.

Il giorno 15 settembre 2009, alle ore 10.15 presso la sede la sede legale di Sardegna Ricerche, a Cagliari, in via Palabanda, 9 si è riunito il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche nelle persone dei sigg. Giulio Murgia, Presidente, Giovanni Biggio e Pietro Cappuccinelli componenti.
Hanno giustificato la loro assenza il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Congiu ed i sindaci effettivi Pietro Oggianu e Antonio Rubattu.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Francesco Marcheschi
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia.
Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto al punto 4) dell'ordine del giorno che recita:

"proposta di adeguamenti amministrativi"
Premesso che il rapporto di lavoro del personale di Sardegna Ricerche è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il "personale dipendente dalle banche, dagli enti finanziari e dalle aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali alla intermediazione finanziaria";
Che tale Contratto Collettivo rimette alcune materie specificamente individuate alla contrattazione integrativa aziendale;
Che sono state avviate le trattative con le delegazioni sindacali per la definizione dei contenuti del sopraindicato livello di contrattazione;
Che, in seguito alle trattative, il Consorzio ha individuato una proposta di definizione della materia;
Che la suddetta proposta di accordo risulta rispondente alle esigenze del Consorzio e consente di rendere omogeneo il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'Ente a quello del settore di riferimento;

Tutto ciò premesso

Il COMITATO TECNICO DI GESTIONE

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e aziendali e le aree professionali nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l'invio della presente deliberazione alla Presidenza della Giunta Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari, 15 settembre 2009
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

SARDEGNA RICERCHE

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
IPOTESI DI ACCORDO

15 LUGLIO 2009

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
PER I QUADRI DIRETTIVI E LE AREE PROFESSIONALI

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente ad eccezione dei dirigenti.

ART 1
SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA (1)

L'azienda conferma l'impegno, già assunto con i precedenti contratti integrativi, di assicurare a tutto il personale dipendente una formazione professionale adeguata e un aggiornamento continuativo finalizzati allo sviluppo professionale e di carriera.
Sul presente argomento si richiamano le procedure previste negli artt. 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del C.C.N.L. dell'8 dicembre 2007.
L'Azienda si impegna a rendere note le promozioni attribuite ai singoli dipendenti entro 30 giorni dalla data di promozione degli stessi.

ART. 2
PREMIO AZIENDALE (2)

A seguito della rinuncia dell'azienda al processo di certificazione di qualità, la previgente dizione relativa agli obiettivi ed ai risultati attesi: "quota del 33% legata a criteri che attengono l'applicazione del sistema di qualità aziendale ed al mantenimento della certificazione di qualità", è sostituita dalla seguente:
"Quota del 33% legata ai criteri di qualità e di efficienza interna appositamente stabiliti sulla base del Programma annuale di attività."

ART. 3
COMPENSI FORFETTIZZATI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IV AREA (3)

Gli importi previsti dalle tabelle di cui al contratto integrativo vigente, saranno adeguati al tasso di inflazione ufficialmente rilevato dall'ISTAT con riferimento annuale.

ART. 4
PREVIDENZA INTEGRATIVA (4)

L'azienda incrementerà la propria quota nel vigente fondo integrativo dall'attuale 2% al 3% delle retribuzioni lorde dei dipendenti che vi abbiano aderito con decorrenza

1.7.2009, e al 4% delle retribuzioni lorde dei dipendenti che vi abbiano aderito a far data dal 1.7.2010.

ART. 5
POLIZZA SANITARIA (4)

La vigente polizza sanitaria viene adeguata, nel suo massimale, dagli attuali 360 euro a 500 euro.

Art. 6
DECORRENZA

La decorrenza del protocollo di intesa farà data dal 1° luglio 2009 se non diversamente stabilito dai singoli articoli e seguirà, per la scadenza, quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CONTRATTO INTEGRATIVO 2009
NOTE ESPLICATIVE

La presente ipotesi di accordo integrativo aziendale, avente a riferimento il CCNL adottato dall'ente fin dalla sua istituzione, se approvata, va ad integrare il vigente contratto integrativo approvato con delibera del Comitato Tecnico di Gestione n. 35/147 del 15 ottobre 2003.

L'ipotesi di accordo riguarda esclusivamente istituti già in vigore e non ne introduce di nuovi, limitandosi a specificarli, quando necessario, ed integrarli con previsioni ritenute coerenti e delle quali è accertata la compatibilità economica (comporterà un incremento di spesa prevedibilmente contenuto intorno all'1% del costo del personale su base 2008), andando ad incidere, migliorandoli in termini congrui, sui due istituti delle polizze sanitarie e della previdenza integrativa.

(1)
L'art. 1 sostituisce integralmente il testo di seguito riportato:

"L'Azienda si impegna ad assicurare a tutto il personale dipendente una formazione professionale adeguata nonché un aggiornamento continuativo finalizzati allo sviluppo professionale e di carriera.
Sul presente argomento si richiamano le procedure previste negli artt. 53 e 54 del CCNL dell'11 luglio 1999.
La Direzione Generale, anche su proposta dei Responsabili delle Unità operative, indicherà, in relazione ai programmi di sviluppo dell'attività sociale, le linee programmatiche per l'aggiornamento del personale che saranno illustrate in apposito incontro alle OO.SS.
L'Azienda dedicherà particolare attenzione a quei lavoratori appartenenti alla 3ª area professionale che si distinguano per capacità professionali e svolgono mansioni simili a quelle in capo ai quadri direttivi, favorendone l'accesso alla categoria superiore."

(2)

L'art. 2 introduce una modifica necessaria, in quanto nel maggio 2006 l'ente ha rinunciato alla certificazione di qualità secondo il sistema ISO 9001.

Il testo attualmente vigente su cui incidono le modifiche è il seguente:

"(.....)In linea generale, gli obiettivi e i risultati attesi sono così suddivisi:
1. *Quota del 34% legata all'attività strettamente caratteristica del Consorzio e al regime minimo ordinario di attività aziendale;*
2. *Quota del 33% legata ai criteri che attengono alla applicazione del sistema di qualità aziendale e al mantenimento della certificazione di qualità*
3. *Quota del 33% legata all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano annuale(.....)".*

Il nuovo premio aziendale sarà pertanto così strutturato:

"(.....)In linea generale, gli obiettivi e i risultati attesi sono così suddivisi:
1. *Quota del 34% legata all'attività strettamente caratteristica del Consorzio e al regime minimo ordinario di attività aziendale;*
2. *"Quota del 33% legata ai criteri di qualità e di efficienza interna appositamente stabiliti sulla base del Programma annuale di attività."*
3. *Quota del 33% legata all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano annuale(.....)."*

(3)

Attualmente i compensi forfettizzati per lavoro straordinario del personale della IV Area professionale sono così regolamentati :

"Così come previsto nell'art. 71 del C.C.N.L., a fronte di un impegno temporaneo nel corso dell'anno che

non possa essere gestito in termini di flessibilità e che ecceda in misura significativa il limite di orario convenzionale, l'Azienda, su proposta della Direzione Generale, riconoscerà ai Quadri direttivi un'apposita erogazione, a cadenza annuale ed entro i termini stabiliti dal C.C.N.L. (alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale), nelle misure forfettizzate previste nella tabella di cui all'allegato 1."
L'erogazione sarà condizionata alla formale rilevazione delle ore d'impegno prestato attraverso autocertificazione."

(4)

L'articolo propone una modifica dell'art 5 del contratto integrativo attualmente vigente che viene di seguito riportato:

"L'Azienda si impegna a stipulare, entro il 31.12.2003, una polizza per la previdenza integrativa a favore dei dipendenti. L'azienda si impegna a versare al fondo di previdenza integrativa scelto d'intesa con le OO.SS., una quota pari al 2% delle retribuzioni lorde dei dipendenti che vi abbiano aderito. Il fondo di previdenza integrativa verrà scelto, d'intesa con le OOSS, sulla base della solidità, sicurezza, dimensione e rendimento. Tale forma di previdenza è alternativa ad altre forme di previdenza con oneri a carico dell'azienda.
L'Azienda si impegna a stipulare entro il 31.12.2003, d'intesa con le OO.SS., una polizza sanitaria a favore dei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 12 mesi. Il costo massimo a carico dell'Azienda non potrà essere superiore a euro 360,00 per dipendente. È facoltà del dipendente integrare a proprie spese la propria polizza sanitaria. Tale polizza sanitaria è alternativa ad altre forme di copertura sanitaria con oneri a carico dell'Azienda(.....)""